



**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  
"Ardito Desio"  
Palmanova – Provincia di Udine**

---

**DETERMINAZIONE  
Nr. 35 del giorno 14 maggio 2020**

**OGGETTO**

***Acquisto di mascherine chirurgiche e di altri beni per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.***

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di maggio nella sede dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Ardito Desio" di Palmanova

**IL DIRETTORE GENERALE**

**con i poteri di cui all'articolo 13 dello Statuto dell'Azienda**

Dato atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre e viene assunto dal sottoscritto Direttore Generale in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016;

Richiamate le determinazioni n. 15 del 10.03.2020 e n. 17 del 18.03.2020 aventi ad oggetto “Misure interne per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aziendali e per la sicurezza dei lavoratori”;

Richiamata la determinazione n. 29 del 10.04.2020 con la quale si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., alla ditta ANJ TRADING & CONSULTING LTD con sede a Sofia (Bulgaria) la fornitura di n. 2.000 mascherine chirurgiche a tre veli al prezzo unitario di € 0,65 per una spesa complessiva di € 1.300,00, approvando la proposta di contratto ricevuta al prot. n. 0424 del 10.04.2020;

Preso atto che la citata ditta, con mail del 27.04.2020, ha comunicato l'annullamento dell'ordine non riuscendo a garantire la fornitura al prezzo massimo di € 0,50 + IVA a mascherina, come stabilito con Ordinanza n. 11/2020 del 26.04.2020 dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

Ritenuto, pertanto, di revocare il citato affidamento e di affidare ad altra ditta con urgenza la fornitura di n. 3.000 mascherine protettive chirurgiche a tre veli, necessarie a far fronte alle esigenze della struttura;

Considerato, altresì, che risulta necessario provvedere all'acquisto del seguente materiale necessario ad adottare le misure di prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2:

- n. 5 saturimetri digitali
- n. 4 termometri digitali a pistola scanner
- n. 25 visiere di protezione

Preso atto dell'art. 130 bis del Decreto “Rilancio” approvato il 13.05.2020 il quale prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto fino al 31.12.2020 per tutta una serie di beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra i quali le mascherine chirurgiche, i termometri, i monitor multiparametrici anche portatili (es. saturimetri) e l'abbigliamento protettivo per finalità sanitarie come le visiere;

Vista l'offerta inoltrata al prot. n. 0498 del 30.04.2020 dalla ditta D.L.G. SALUS j.d.o.o con sede a Umag - Hrvatska (Croazia) la quale ha proposto per la fornitura di mascherine chirurgiche a tre veli in confezioni da n. 50 pezzi un prezzo netto unitario di € 0,50;

Dato atto che per l'acquisto di n. 3.000 mascherine applicando il succitato costo unitario si prospetta una spesa complessiva di € 1.500,00 esente IVA;

Visto il preventivo ricevuto al prot. n. 0499 del 30.04.2020 dalla ditta TECNICA S.r.l. con sede a San Donà di Piave (VE) la quale per la fornitura del materiale succitato ha proposto i seguenti costi unitari, per una spesa netta complessiva di € 318,00 oltre all'applicazione di spese di trasporto per massimo € 65,00 :

saturimetri digitali	€	18,00
termometri digitali a pistola scanner	€	32,00
visiere di protezione	€	4,00

Preso atto che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Nuovo codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

Visto che l'art. 37 comma 1) del D.lgs 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Visto che inoltre l'art. 36 comma 2) lettera a) del citato codice prevede che le Stazioni Appaltanti, per affidamenti di importi inferiori ad € 40.000,00 possano procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Accertato che, come si evince dal "Piano iniziative" rinvenibile sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), non sono presenti Convenzioni Consip attive riguardanti servizi comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento da utilizzare quale parametro di prezzo/qualità, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della L. 488/1999;

Richiamato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 7 comma 2 della legge 6 luglio 2012 n. 94, dall'art. 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019);

Preso atto che il succitato articolo di legge prevede l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico in caso di affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;

Ricordato che con delibera n. 33 del 28.12.2018 è stato approvato il Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore ai 100.000,00 € dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Ardito Desio";

Considerato che l'art. 3 del succitato regolamento prevede tra l'altro:

- l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in caso di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00,
- l'affidamento di lavori, servizi e forniture fino ad € 1.000,00 tramite affidamento diretto senza obbligo di utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico e senza obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

Ritenuto che il disposto della soglia di € 1.000,00, previsto dal Regolamento per gli affidamenti senza l'utilizzo del MEPA, possa essere disapplicato considerando quale limite massimo quello di € 5.000,00 introdotto dalla normativa succitata ;

Accertato che, come risulta dal succitato "Piano iniziative" e dal "Catalogo prodotti" messi a disposizione da Consip S.p.A. e reperibili sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), è presente un Bando Mepa (Mercato Elettronico) avente ad oggetto metaproducti (categorie merceologiche) comparabili ai prodotti oggetto del presente provvedimento, ma che essendo l'importo degli affidamenti inferiore alla suddetta soglia è possibile prescindere dall'utilizzo del MEPA;

Dato atto che le offerte presentate dalle ditte in parola risultano attualmente congrue e competitive rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,

Ritenuto, pertanto, essendo rispettate le condizioni prescritte dalla normativa citata, di affidare alle ditte stesse le forniture su richiamate alle condizioni economiche proposte;

Preso atto del Certificato Camerale della ditta Tecnika S.r.l. registrato al prot. n. 0552 del 14.05.2020 dal quale non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa e dato atto che in data odierna si è provveduto a richiedere l'emissione del Durc On Line, al fine di verificare la regolarità contributiva della ditta stessa;

Visto che, come accertato tramite la consultazione del casellario ANAC, non sono state rilevate annotazioni a carico della ditta succitata;

Dato atto che le ditte affidatarie produrranno le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e precisato che, se dall'eventuale verifica delle stesse, effettuabile ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, dovesse emergere una causa ostativa alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione questa A.S.P. provvederà alla revoca degli affidamenti ed all'eventuale segnalazione agli organi competenti, se dovuta;

Dato atto che per i presenti affidamenti sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., i seguenti codice identificativi di gara e che le ditte affidatarie assumeranno gli obblighi prescritti dalla normativa relativamente alla "tracciabilità dei flussi finanziari":

D.L.G. SALUS j.d.o.o                      CIG: ZA32CF9343

TECNIKA S.r.l.                                CIG: Z7C2CF9B61

Precisato che:

- a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è l'approvvigionamento di mascherine protettive chirurgiche a tre veli e di altri beni necessari ad adottare le misure di prevenzione e controllo dell'infezione da SARS-COV-2;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura di mascherine, saturimetri, termometri digitali a pistola scanner e visiere protettive;
- c) il valore economico netto dei contratti è pari a netti € 1.500,00 per la ditta D.L.G. SALUS j.d.o.o e massimo € 383,00 per la ditta Tecnika S.r.l.;
- d) la forma del contratto: ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto con le ditte verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- e) le clausole ritenute essenziali: fornitura dei prodotti ordinati ai prezzi offerti;
- f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per le motivazioni richiamate in narrativa.

Richiamato l'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

Visti il punto 3) e le lettere k) e l) del punto 4) dell'articolo 13 dello Statuto nonché l'art. 3 del Regolamento dell'A.S.P. approvato con delibera n. 33 del 28.12.2018;

***d e t e r m i n a***

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge;
2. di affidare per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., alla ditta D.L.G. SALUS j.d.o.o con sede a Umag - Hrvatska (Croazia), la fornitura di n. 3.000 mascherine chirurgiche a tre veli al prezzo unitario di € 0,50 per una spesa complessiva di € 1.500,00 esente IVA, approvando l'offerta ricevuta al prot. n. 0498 del 30.04.2020 in quanto congrua e competitiva rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
3. di affidare per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., alla ditta TECNICA S.r.l. con sede a San Donà di Piave (VE), la fornitura di n. 5 saturimetri, n. 4 termometri digitali a pistola scanner e n. 12 visiere protettive per una spesa complessiva massima comprensiva delle spese di spedizione di € 383,00 esente IVA per l'importo dei beni, approvando l'offerta ricevuta al prot. n. 0499 del 30.04.2020 in quanto congrua e competitiva rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto con le ditte verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
5. di dare atto che, trattandosi di affidamenti disposti ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettere a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 32 c. 10 lettera b) del medesimo decreto non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 del citato articolo 32;
6. di revocare l'affidamento adottato con determinazione n. 29 del 10.04.2020 in favore della ditta ANJ TRADING & CONSULTING LTD con sede a Sofia (Bulgaria) relativamente alla fornitura di n. 2.000 mascherine chirurgiche a tre veli, rendendo disponibile la somma di € 1.300,00 imputata al conto avente cod. 3.20.10.10.20 "Materiali c/acquisti per attività assistenziali e pulizia" del Piano dei Conti nel Budget economico;
7. di imputare gli importi di € 1.500,00 ed € 383,00 al conto avente cod. 3.20.10.10.50 "Materiale sanitario c/acquisti" del Piano dei Conti nel Budget economico approvato con Delibera del C.d.A. n. 30 del 30.12.2019;
8. di liquidare i corrispettivi dovuti alle ditte affidatarie a forniture eseguite a regola d'arte su presentazione di regolari fatture.

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Direttore generale  
*f.to Dottor Flavio Cosatto*

### **Attestato di pubblicazione**

La presente determinazione, immediatamente eseguibile, è in pubblicazione sul sito aziendale, a norma dell'articolo 32 della Legge n. 69/2009 e dell'articolo 13 punto 3) dello Statuto, per sette giorni consecutivi a far tempo dal 15/05/2020.

Palmanova, 15/05/2020

Il Funzionario responsabile  
*f.to Dottor Flavio Cosatto*